



STUDIO LEGALE Avv. LUCIANO PATRUNO
Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA) - Tel. 0808693336
studiolegalepatruno@gmail.com
Pec: lucianopatruno@legalmail.it

Al Ministero della cultura
Soprintendenza speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e pc **Al Ministero dell'Ambiente e della**
Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni
ambientali
va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Oggetto: **Controdeduzioni al parere del MIC – Soprintendenza speciale per il PNRR dell'1.8.2023 prot. n. 0016314-P – ID VIP 7681 Latiano (BR) – progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato “Latiano HEPV04-RFVP76” di potenza nominale pari a 56,50 MW, con opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR) – Procedimento ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 152/2006.**

In relazione al prefato oggetto si argomenta quanto segue.

1. Nel proprio parere negativo, la **Soprintendenza** – con riguardo al sistema agrovoltaiico in oggetto proposto da HEPV04 s.r.l. – premette, in modo specifico e dirimente al punto 1.1 e segg., che **“i lotti interferenti con il progetto non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Codice dei beni culturali – non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 142”**.

Di più. Continua la Soprintendenza: **“A conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente”**.

Inoltre, al punto 1.2, il MiC afferma che **“nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice”**.

A fronte di tale ricognizione prevista ex lege, la Soprintendenza avrebbe esaurito la propria competenza, ma, del tutto illegittimamente, prosegue in un excursus inconferente ed esorbitante rispetto alle proprie competenze nonché dei compiti istituzionali che la normativa le affida attualmente in relazione agli impianti da fonti rinnovabili.

Infatti, è opportuno, a tal uopo, considerare come l'area di progetto risulta del tutto idonea all'installazione dell'impianto agrovoltaico non sussistendo i vincoli preordinati dal Codice dei Beni culturali secondo quanto premesso dalla stessa Soprintendenza.

L' Art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: la norma prevede che l'impianto di parchi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è sottoposta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione (o dalle province delegate dalla regione), ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico. Il comma 7 dell'art. 12 cit. prevede poi che simili impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, salva la tutela delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.

L'Art. 17 D.M. 10 settembre 2010 detta le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che prevede che le Regioni possano procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all' installazione di specifiche tipologie di impianti. Nel caso di specie, il sito prescelto non è contemplato tra i siti "non idonei".

L'Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), comma 8, lett. c-ter), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ..., sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") prevede che, in via generale nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono da considerarsi tali, ossia "aree idonee", relativamente agli impianti fotovoltaici anche con moduli a terra: "1) le aree classificate agricole ...".

L'Art. 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv., con mod., dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 stabilisce che "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante".

L'Art. 20 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ..., sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l' installazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, mediante appositi decreti, che comunque devono tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, nonché le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica; **tuttavia, viene precisato, al comma 7, che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate di per se stesse "non idonee" all' installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale, ovvero**

nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle "aree idonee". Nelle more tuttavia dell'individuazione delle "aree idonee", sono considerate tali, tra l'altro, per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

L'Art. 22 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 dispone che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle aree classificate come idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante.

L'Art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv., con mod., dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disciplinato, per la prima volta, le caratteristiche degli impianti agro-voltaici, che possono accedere agli incentivi previsti dalla normativa di specie (c.d. agri-voltaico avanzato), nel cui ambito però non rientra il progetto in discussione.

Il parere espresso dal Ministero della Cultura non assume carattere vincolante, in quanto, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza, l'area di progetto non intercetta direttamente beni tutelati, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, o l'area della profondità di un km intorno a beni tutelati, ai sensi della parte II o dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Il parere, come detto, dà atto che non sussistono beni vincolati. **Il progetto è destinato ad essere realizzato in area agricola (idonea ad ospitare impianti F.E.R. ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003), che non è soggetta ad alcun vincolo archeologico o culturale-paesaggistico e non è qualificabile come inidonea ad ospitare impianti F.E.R., ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e del regolamento reg. n. 24 del 2010. L'area di impianto, non intercettando direttamente beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 o l'area della profondità di un km intorno a beni tutelati, ai sensi della parte II o dell'art. 136 del medesimo decreto 42, è da ritenersi idonea ad ospitare impianti F.E.R., ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. n. 199 del 2021.**

2. Dal parere della Soprintendenza, non emerge quali siano i fattori che in concreto incidono negativamente sull'ambiente, in modo tale da precludere la realizzazione dell' impianto fotovoltaico in discussione, nella misura in cui pregiudicano in modo intollerabile le intrinseche caratteristiche ambientali dei luoghi, che peraltro presentano già una certa antropizzazione.

Né risulta che il terreno, su cui si intende realizzare l'impianto agrovoltaico de quo, sia adibito ad una coltivazione di un qualche pregio o sia di particolare rilevanza agronomica. Unica circostanza per cui sia possibile, invero, alla stregua della sopra richiamata normativa, far prevalere l'interesse pubblico alla preservazione delle preesistenti colture agricole.

Né quanto indicato nell'elaborato 4.4.1, parte I, "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili", accluse alla deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2015, n. 176 (Approvazione del P.P.T.R. Puglia), ha alcun contenuto ostativo, limitandosi a disporre precauzioni e mere linee di indirizzo, oltretutto a "segnalare", in chiave di più attenta pianificazione, la presenza nel territorio pugliese di numerosi impianti fotovoltaici.

Tanto precisato, va poi rilevato come il parere dell'ARPA Puglia, richiamato dalla stessa Soprintendenza per contestare del tutto astrattamente il presunto eccessivo 'consumo di suolo', una doglianza quest'ultima, giova ripeterlo, del tutto astratta in quanto in contrasto con l'evidenza di un impianto (come quello di cui si discute) di natura "agrovoltica", in concreto esorbiti dalle proprie competenze istituzionali, trattando diffusamente di questioni inerenti la tutela del paesaggio. Sul punto, va osservato che, in base all'art. 7, comma 3, L. 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", le ARPA regionali svolgono attività istituzionali tecniche, di vigilanza e controllo obbligatorie, secondo quanto previsto dalla legge, allo scopo di preservare la qualità delle matrici ambientali (aria, acqua e suolo), individuare le cause specifiche degli impatti negativi sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, con particolare riferimento ai rifiuti; può, altresì, svolgere attività di consulenza, nel campo ambientale, come nel caso di specie, previa richiesta di altre amministrazioni pubbliche. **Detto parere comunque non è affatto vincolante, in quanto l'ARPA "non è titolare di competenze decisorie in materia di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili" (così: Cons. St., sez. V, 12 novembre 2018 n. 6342).**

3. Da ultimo, va evidenziato come la Soprintendenza (pag. 27 del parere) si arrischi a contestare i dettami della legislazione europea (direttamente vigente nell'ordinamento interno, trattandosi di regolamento comunitario), laddove afferma che il Regolamento UE 2022/2577 abbia inteso definire solo un "presunto" interesse pubblico prevalente degli impianti da fonti rinnovabili.

In disparte la circostanza che la Soprintendenza, transmodando illegittimamente dalle proprie competenze, si avventuri a qualificare come 'presunto' l'interesse pubblico inerente l'implementazione delle fonti rinnovabili (in evidente polemica con la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che hanno sempre dichiarato il favor della normativa vigente per le fonti rinnovabili in quanto contribuiscono concretamente alla salvaguardia dell'ambiente), va detto che essa, ribadendo una dicotomia ormai obsoleta e inattuale (oltre che distruttiva e inutile), ritiene che tale interesse pubblico alle rinnovabili sia predicabile solo in relazione agli "interessi naturalistici" e non a quelli del paesaggio.

Non è chi non veda come tale impostazione settoriale e angusta sia del tutto aliena da una considerazione sistemica e olistica del rapporto tra ambiente/(fonti rinnovabili)/paesaggio

che contraddistingue tutta la normazione vigente riguardante lo sviluppo sostenibile, indirizzato a altresì a porre un freno alla inarrestabile crisi climatica in atto, derivante dall'emissione in atmosfera di quantità spropositate di CO₂. La Soprintendenza, con *visus* limitato, focalizza la propria attenzione esclusivamente su un'interpretazione restrittiva e angusta dell'art. 9 della Costituzione, del tutto in contrasto con la recente modifica della stessa su tale argomento.

Vale la pena di ricordare, infatti, che il processo attualmente in corso di conformazione del nostro sistema di tutela agli obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal, risulta orientato a confermare l'impostazione programmatica, di tipo preventivo, che ha caratterizzato la terza epoca del diritto ambientale, con un progressivo rafforzamento del modello autoritativo, in linea con le recenti scelte fatte dal Legislatore europeo.

Le politiche pubbliche di tutela ambientale risultano indirizzate all'attuazione dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, per trasformare il Paese in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente e competitiva, climaticamente neutra, e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse limitate.

Costituiscono inequivoca evidenza di questa transizione sostenibile il quadro normativo-strategico-programmatico che trova attualmente il suo pilastro fondamentale nel PNRR con le sue politiche presenti e future: queste politiche, unitamente agli atti di governance, incentrate sullo sviluppo sostenibile e sulla tutela preventiva dell'ambiente in attuazione del principio DNSH, dovranno essere parametrize e integrate con il principio di tutela ambientale contenuto nel revisionato art.9 Cost, rafforzato dalla nuova conformazione dell'art. 41 Cost., con la finalità di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata a fini ambientali, in una prospettiva di sviluppo sostenibile: Con il che si deve sostenere che il diritto all'ambiente (nelle sue relazioni con il diritto alla salute) in combinato disposto con il dovere costituzionale di tutela intergenerazionale di tutela ambientale, strettamente connesso al dovere di solidarietà sancito dalla stessa Costituzione sin dalla sua fondazione, sono idonei a imporre al legislatore (in primis) e alle amministrazioni (nella fase attuativa) di adottare interventi che consentano la transizione verso un sistema socio-economico-giuridico sostenibile.

In quest'ottica il parere della Soprintendenza, anziché farsi portatore di un interesse pubblico globale (peraltro normativamente – in sede di diritto positivo- circoscritto alla valutazione che il progetto in questione non interferisca con beni tutelati direttamente dal Codice dei beni culturali: esito, come si è visto che dà conto dell'assoluta legittimità 'culturale-paesaggistica' dell'intervento proposto da HEPV04 Srl), si arrocca anacronisticamente su una presunta (questa sì presunta) tutela del paesaggio completamente slegata dal diritto all'ambiente e da una valutazione positiva e concreta dell'interesse pubblico a realizzare impianti da fonti rinnovabili non solo resilienti rispetto ai cambiamenti climatici negativi in



STUDIO LEGALE Avv. LUCIANO PATRUNO
Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA) - Tel. 0808693336
studiolegalepatruno@gmail.com
Pec: lucianopatruno@legalmail.it

atto ma votati al recupero dei terreni agricoli sui quali insistono (trattandosi, per l'appunto nel caso di specie, di un sistema integrato agrovoltaico).

Di qui l'assoluta illegittimità, oltre che palese inconferenza e incompetenza del parere della Soprintendenza.

Con osservanza.

Trento, 7 agosto 2023

HEPV04 S.R.L.

avv. Luciano Patruno